



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 05/09/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 13 agosto 2013, n. 45**

Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell'art. 29 - octies del D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciato a "AMIU SpA - BARI" - ubicato in via Francesco Fuzio Ingegnere (Bari) - per l'impianto con codice attività IPPC 5.3 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fascicolo 137.

L'anno 2013 addì 13 del mese di Agosto in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse".

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- La L.R. Puglia n. 7 del 22/01/1999 "Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale".
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006";
- la DGRP n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la DGRP n. 1096 del 05/06/2012 "Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento /smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto".

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il comma 1 dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06 e smi prevede che "L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione";
- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l'obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di

prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- l'articolo 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che "L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.";

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- il D.M. Ambiente 29/01/2007 ha approvato le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: "Impianti di trattamento meccanico biologico".

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tenuto conto che:

- l'impianto della "AMIU SpA - BARI" - ubicato in via Francesco Fuzio Ingegnere (Bari) è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

Autorizzazione integrata ambientale:

- Decreto Commissariale n. 50/CD del 01/01/2007 del Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia;

- Decreto Commissariale n. 213/CD del 31/12/2008 del Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:

- Determina Dirigenziale n. 7 del 12/01/2007 del Settore Ecologia della Regione Puglia.

Vista l'Ordinanza n. 4 del 01/07/2013 del Presidente della Regione Puglia che rinnova per ulteriori 180 giorni, gli effetti dell'Ordinanza n. 6 del 05/07/2012 del Presidente della Regione Puglia. In particolare, l'Ordinanza n. 6 del 05/07/2012 del Presidente della Regione Puglia, ha ordinato all'AMIU Bari quanto di seguito:

- di allineare le attività già previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 2 del 17/04/2012 prevedendo il trattamento di tritovagliatura del rifiuto tal quale e la biostabilizzazione del solo sottovaglio adottando le condizioni operative atte a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per un periodo di trattamento non inferiore a sette giorni;

- di avviare i rifiuti trattati come di seguito:

- le frazioni di sopravaglio a smaltimento presso la discarica di Trani

- le frazioni del sottovaglio a smaltimento presso la discarica di Giovinazzo.

La stessa Ordinanza indicava, inoltre, che in occasione dei primi conferimenti, ciascun gestore avrà cura

di disporre nell'ambito della propria attività la caratterizzazione dei rifiuti per la verifica del rispetto di quanto stabilito dal DM 27 settembre 2010 sui criteri di ammissibilità in discarica.

Vista la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, redatta ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e completa della modulistica allegata alla DGRP n. 1388/2006, inoltrata dal Gestore ed acquisita con nota al prot. n. 519 del 15 Febbraio 2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del rinnovo dell'AIA da parte della Regione Puglia, con nota al prot. n. 1960 del 08 Giugno 2012 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia con nota prot. n. 13020/VII del 09/07/2012, di aver dato luogo alla pubblicazione sul quotidiano "Gazzetta del Mezzogiorno" di lunedì 9 Luglio 2012, di cui all'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 125/06 e s.m.i.

Visti gli esiti del sopralluogo del giorno 07 Marzo 2013 durante il quale è stata richiesta al Gestore documentazione integrativa ed è stata presa visione dell'intero ciclo produttivo dell'impianto, prendendo atto che, per effetto dell'Ordinanza n. 10 del 27/12/2012, la quale rinnova quanto ordinato con Ordinanza n. 6 del 05/07/2012 del Presidente della Regione Puglia, esso risulta difforme da quanto autorizzato dal Decreto Commissariale n. 50/CD del 01/01/2007 del Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 18 Giugno 2013 durante la quale:

- è stata data lettura del parere della Provincia di Bari di cui alla nota prot. n. 0108280 del 18/06/2013, in riferimento alla quale il Gestore si è riservato di produrre riscontro nei successivi 15 giorni;
- è stata data lettura della nota prot. n. 13228 del 17/06/2013 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari nella quale si chiedeva nuova relazione tecnica e nuovi elaborati grafici in riferimento agli adempimenti di cui alla DGRP n. 1096 del 05/06/2012;
- è stato chiesto al Gestore di aggiornare il documento di applicazione delle BAT, il PMeC e lo schema di flusso dell'intero ciclo produttivo;
- con riferimento alla frazione sopravaglio (FSC) in conformità al "Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche in Puglia DC296/2002" e al progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale di cui alla DD n. 7 del 12/01/2007 della Regione Puglia, l'Ufficio stabiliva che tale frazione dovrà essere trattata secondo quanto prescritto negli atti sopraccitati, ossia avviata a successive operazioni di recupero. Il Gestore rappresentava l'impossibilità di avviare detta FSC ad impianti produzione CDR, a causa della inesistenza sul territorio di detti impianti. L'ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, in condivisione con tutti i partecipanti alla conferenza di servizi, si riservava di richiedere specifico quesito al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.

Vista la nota prot. n. 2832 del 27/06/2013 con la quale l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, preso atto di quanto indicato dal Gestore AMIU SpA - Bari circa "l'impossibilità di avviare detta FSC ad impianti produzione CDR, a causa della inesistenza sul territorio di detti impianti" e rappresentando che l'istanza di rinnovo AIA era priva della parte inerente l'impianto di produzione di CSS, chiedeva al Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, di voler far conoscere il proprio parere in merito alla gestione della frazione secca e alla coerenza di tale variazione impiantistica alla pianificazione regionale.

Visti gli esiti della conferenza di servizi del 25 Luglio 2013, di cui si riportano i seguenti punti salienti:

- è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni al PMeC rev.n. 02 del 07/2013 dell'Arpa Puglia-

DAP di Bari, con nota prot. n. 42854 del 25/07/2013;

- è stata data lettura della nota prot. n. 6067 del 25/07/2013 del Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, in riscontro alla nota prot. n. 2832 del 27/06/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti. Il Servizio riferisce che "l'OGA BA, anche alla luce dei percorsi già avviati, debba operare una scelta in gestione alla FSC proveniente dall'impianto di biostabilizzazione/selezione gestito da AMIU Bari", richiamato l'art. 15 della L.R. 24/12 e smi;

- è stata data lettura della nota prot. n. 0131519 del 25/07/2013 della Provincia di Bari, con richiamo alle determinazioni del Comitato Tecnico Provinciale secondo cui "la ditta risulta essere stata già autorizzata con DC n. 50/CD del 01/01/2007 ma, non avendo risposto alle richieste di integrazione effettuate dal comitato rifiuti, si ritiene di dover esprimere parere negativo alla prosecuzione dell'attività proposta con le modalità fin'ora seguite";

- il rappresentante del Comando dei Vigili del fuoco di Bari ha riferito che l'attuale sito può essere valido per la gestione delle sorgenti che hanno un tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni, per le sorgenti che hanno un tempo di dimezzamento superiore a 75 giorni dovrà essere redatta una relazione di radioprotezione da un esperto qualificato;

- il Comune di Bari, nonché l'ATO Bari, entrambi rappresentati dall'ing. Campanaro hanno riferito che entro il mese di Settembre potranno essere fornite, da parte dell'assemblea di ATO, le decisioni riguardanti la localizzazione e realizzazione dell'impianto di produzione di CSS ed entro e non oltre ulteriori 90 giorni, dalla suddetta data, sarà presentata una proposta tecnica da parte dell'ATO e del soggetto incaricato. Ha inoltre espresso il proprio parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- la ASL BA ha sollecitato il Gestore al perfezionamento del procedimento volto all'ottenimento del certificato di agibilità. È stata data lettura del parere favorevole reso con nota prot. n. 184227 del 14/11/2012 della ASL BA, in cui ritiene che "non emergono, allo stato attuale, rilievi di carattere igienico sanitario al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 50/CD del 01/01/2007";

- è stata data lettura della bozza dell'"allegato A" al documento tecnico, allegato al provvedimento di rinnovo dell'AIA;

- è stato chiesto al Gestore di fornire ultimi chiarimenti alle richieste della Provincia di Bari, di cui alla nota sopra citata, entro 7 giorni e di presentare una revisione del PMeC integrato con quanto richiesto nel parere di Arpa Puglia - DAP Bari prot. n. 42854 del 25/07/2013 e come indicato nella BAT al capitolo E.5.2 alla tabella 46.

Vista la nota al prot. n. 3267 del 26/07/2013 dell'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti, con la quale nel trasmettere il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 25 Luglio 2013, si chiedeva alla Provincia di Bari di voler far pervenire, a valle dei chiarimenti presentati dal Gestore, il proprio parere di competenza entro il 9 Agosto 2013, rammentando quanto disciplinato dagli artt. 14-ter e 14- quater della Legge 241/1990 e smi.

Vista la nota prot. n. 3478 del 12/08/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con la quale si comunicava alla Provincia di Bari che, non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota di cui al prot. n. 3267 del 26/07/2013 dell'Ufficio entro il 9 Agosto 2013, e visti i chiarimenti resi dal Gestore con nota prot. n. 20039/I del 31/07/2013 alle richieste dell'Amministrazione Provinciale, si considerava il silenzio maturato ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90, con effetto di parere acquisito con assenso della stessa Provincia di Bari. Pertanto si comunicava la predisposizione, da parte dell'Autorità Competente, del provvedimento di rinnovo dell'AIA.

Visto il parere favorevole reso con nota prot. n. 184227 del 14/11/2012 della ASL BA, in cui ritiene che "non emergono, allo stato attuale, rilievi di carattere igienico sanitario al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 50/CD del 01/01/2007.

Visto il parere favorevole del Comando dei Vigili del fuoco di Bari acquisito in occasione della Conferenza di Servizi del giorno 25 Luglio 2013.

Visto il parere favorevole del Comune di Bari acquisito in occasione della Conferenza di Servizi del giorno 25 Luglio 2013.

Visto il parere favorevole con carattere prescrittivo al PMeC dell'Arpa Puglia - DAP di Bari reso con nota prot. n. 42854 del 25/07/2013.

Visto il silenzio maturato ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e smi, con effetto di parere acquisito con assenso da parte della Provincia di Bari relativamente alle integrazioni rese dal Gestore e ritenute esaustive dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti.

Visto che con nota prot. n. 20993/VII del 08/08/2013 acquisita al prot. n. 3467 del 09/08/2013 dell'Ufficio, il Gestore ha trasmesso copia del versamento della tariffa relativa al costo istruttorio CD.

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati.

Dato atto che le prescrizioni contenute nel «Documento Tecnico», parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate.

Preso atto che lo stabilimento "AMIU SpA - BARI" risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento.

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "AMIU SpA - BARI" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rinnovare l'autorizzazione integrata am-bientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e smi, alla Società "AMIU SpA - BARI", per lo stabilimento ubicato in Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere con codice attività IPPC 5.3 - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

di stabilire che:

- il presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- l'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti non pericolosi per le operazioni di smaltimento e/o recupero, secondo le potenzialità indicate al paragrafo 6.1 dell'allegato tecnico;
- il Gestore è tenuto alla compilazione del DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia;
- fermo restando il complesso delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento, l'esercizio delle attività di gestione rifiuti è subordinato all'aggiornamento, entro 30 giorni, delle garanzie finanziarie da sottoporre all'accettazione da parte della competente Provincia di Bari ai sensi del Regolamento Regionale 18/2007;
- il presente provvedimento è efficace a decorrere dall'accettazione da parte della Provincia di Bari delle garanzie finanziarie che il Gestore è tenuto a presentare secondo quanto disposto dal R.R. n. 18/2007;
- in riferimento agli obblighi derivanti dalla DGRP n.1096 del 05/06/2012 "Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto" il Gestore dovrà:
  - dotarsi di un portale radiometrico entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;
  - realizzare le aree decontaminazione e gestione allarmi radiometrici entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;
  - redigere una relazione di radioprotezione firmata da un esperto qualificato, con riferimento alle sorgenti che hanno un tempo di dimezzamento superiore a settantacinque giorni, entro sessanta giorni dal rilascio del presente provvedimento;
- il Gestore dovrà dare attuazione all'adeguamento delle BAT secondo la tempistica indicata al capitolo 15 dell'allegato tecnico;
- il Comune di Bari entro il mese di Settembre 2013 dovrà far conoscere, all'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e al Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, le decisioni da parte dell'assemblea di ATO riguardanti la localizzazione e realizzazione dell'impianto di produzione di CSS ed entro e non oltre ulteriori 90 giorni dalla suddetta data, presentare una proposta tecnica da parte dell'ATO e del soggetto incaricato;

- il Gestore, pur nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla ASL competente nell'ambito del presente rinnovo AIA, dovrà procedere celermente al perfezionamento del procedimento volto all'ottenimento del certificato di agibilità;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "AMIU SpA - BARI" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Bari e al Comune di Bari la data prevista di termine dell'attività;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, è soggetta a rinnovo ogni sei anni;
- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B "Piano di Monitoraggio e Controllo" - Allegato C "Parere ARPA PUGLIA - DAP BARI" ed Allegato D "Stato di adozione delle BAT"), è parte integrante del presente provvedimento.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici.

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011.

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Bari;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "AMIU SpA - Bari" con sede in Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BA, alla ASL competente per territorio, al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, al Servizio Ecologia e al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:



- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore  
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d'Ufficio  
Dott. Giuseppe Maestri

---

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

---